Partecipazioni Comunali 2014 06565/064
Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri
GC
4

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 dicembre 2014

Convocata la Giunta presieduta dall'Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Stefano LO RUSSO
Claudio LUBATTI
Domenico MANGONE

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: TRASPORTI FUNEBRI COMUNALI. ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N.15/2011.

Proposta dell'Assessore Lo Russo.

In data 15 dicembre 2014 scadrà l'affidamento del servizio di prelievo e trasporto funebre comunale gestito da AFC società gestore dei servizi cimiteriale cittadini sulla base di procedura ad evidenza pubblica svoltasi nel 2011.

Il servizio in oggetto è servizio di natura istituzionale che deve essere garantito dalla Città ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 18 del Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri "nel caso di persona con un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti."
Il Servizio comprende: la fornitura del feretro, il trasporto, la funzione religiosa nella chiesa di competenza zonale (a richiesta), mentre la sepoltura (inumazione o cremazione) e la lapide comunale sono competenza di AFC.

La Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011, (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) hanno però stabilito che "Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 5, è d'obbligo la separazione societaria.".

Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7014 del 13 gennaio 2014, avente ad oggetto: "Primi indirizzi applicativi del Regolamento Regionale n. 7/R dell'8 agosto 2012 (regolamento in materia di attivita' funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011). Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", si è chiarito che la Legge Regionale n. 15/2011 (art. 6, comma 1) stabilisce che "La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto". Si evidenzia, però, che nel caso di sepoltura di persone indigenti tale scelta compete al Comune. Lo stesso articolo 6 della Legge Regionale e il relativo regolamento attuativo stabiliscono che nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria. Ciò vale, chiaramente, anche nell'ipotesi contraria: vale a dire nel caso in cui il soggetto esercente l'attività funebre gestisca anche i servizi pubblici cimiteriali o necroscopici. La Regione ha fatto proprio, in tal modo, un orientamento assunto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, che ha auspicato interventi legislativi a livello nazionale e regionale, volti a sancire "la chiara separazione e incompatibilità fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Ciò al fine di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri

presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento di improprie posizioni di vantaggio che consentano l'accesso privilegiato alla clientela (tra gli altri, si veda il Parere AS392 del 17 maggio 2007). E poi continua "La predetta separazione societaria comporta, pertanto, che la gestione dei servizi cimiteriali o necroscopici sia svolta da persone giuridiche distinte rispetto a quelle che svolgono l'attività funebre, il che comporta una distinta gestione contabile e commerciale. Inoltre, la normativa regionale è finalizzata ad assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, in quanto attività svolte in regime di concorrenza e pertanto non compatibili con lo svolgimento congiunto di servizi pubblici quali i servizi cimiteriali o necroscopici."

In ossequio al nuovo quadro normativo regionale, il servizio di trasporto funebre indigenti non può più essere svolto per il tramite di AFC Torino S.p.A. che, oltre a gestire direttamente i servizi cimiteriali, gestisce anche il servizio di trasporto salme presso il civico obitorio, ma occorre che la Città provveda a bandire una procedura di gara per la gestione del servizio di trasporto funebre per indigenti, con conseguente spostamento in capo agli uffici comunali della gestione contabile dell'appalto, rimanendo in capo all'ufficio funerali di AFC la gestione del rapporto con l'utenza e l'istruttoria pratiche.

Le risorse finanziarie necessarie saranno garantite dall'introito delle tariffe di dispersione/affido ceneri incassate da AFC che verranno riversate alla Città.

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e la definizione delle risorse economiche dedicate. La procedura dovrà tener conto delle disposizioni del Regolamento "Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili Pubblica Amministrazione" Titolo II, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2009 06142/023), nonché di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale (2014 06413/064) in attuazione dell'art. 18 del Regolamento n. 264 con riguardo ai requisiti per l'accesso al servizio di trasporto funebre municipale.

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (**all. 1**).

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, in attuazione del vigente quadro normativo regionale richiamato in narrativa, in capo alla Città la gestione del servizio di trasporto funebre per indigenti ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 285/1990 e dell'art. 18 Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri;
2) di demandare a successivi provvedimenti l'indizione della gara, le modalità e la definizione delle risorse economiche dedicate nell'ambito degli stanziamenti approvati, secondo gli indirizzi indicati in narrativa;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore all'Urbanistica,
ai Servizi Cimiteriali
e rapporti con il Consiglio Comunale
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Funzionario P.O. con delega
Elisabetta Bove

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 56 firmato in originale:

IL PRESIDENTE
Gianguido Passoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014.